

Statuto
Associazione Sportiva
PADOVA BRIDGE S.S.

Art. 1 – Costituzione e Scopi

L'Associazione Sportiva "PADOVA BRIDGE S.S." è una libera Associazione senza scopi di lucro. Persegue esclusivamente fini sportivi di utilità sociale, attraverso l'esercizio e la promozione del gioco dilettantistico del Bridge.

Essa provvede a destinare ogni risorsa finanziaria al perseguimento delle finalità statutarie e non distribuisce in alcun modo, diretto o indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché eventuali fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 2 – Sede

La sede dell'Associazione è in Padova, Via Armistizio n. 277

Art. 3 – Colori Sociali

I Colori Sociali sono: BIANCO e ROSSO.

Art. 4 – I Soci

Soci dell'Associazione possono essere:

- A) Soci Fondatori;
- B) Soci Effettivi;
- C) Soci Onorari.

Sono SOCI FONDATAORI coloro che hanno contribuito sia alla costituzione vera e propria dell'Associazione, sia coloro che hanno apportato un miglioramento funzionale della stessa nonché tutti i Soci del Circolo del Bridge Padova alla data del 30.11.1993.

Sono SOCI EFFETTIVI coloro che aderiscono nel corso della sua esistenza.

Sono SOCI ONORARI i soci che l'Assemblea ordinaria ritenga opportuno di eleggere a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 – Procedura per l'ammissione a socio

Per essere ammesso a socio, bisogna sottoscrivere il relativo modulo predisposto dall'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda, nella sua prima riunione utile.

Dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all'accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di "aspirante".

Qualora l'Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione – anche verbale – dell'avvenuto accoglimento della domanda da parte del segretario dall'Associazione.

Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.

Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all'altra di soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e da un Sindaco.

Art. 6 – Diritti e Obblighi dei Soci

I Soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabiliti, alle manifestazioni indette dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare:

- a) gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L. dalla stessa recepiti e accettati come personalmente cogenti;
- b) versare nei tempi e nei modi stabiliti dalla F.I.G.B. le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate e emanande.
- c) Osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.G.B. l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

Art. 7 – Perdita della qualità di soci e sanzioni disciplinari

I Soci cessano di far parte dell'Associazioni:

- a) Per dimissioni, da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno;
- b) Per mancato pagamento delle quote sociali;
- c) Per radiazione, allorché il socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla legge, o comunque lesivi degli interessi sociali.

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, degli impianti o dagli incarichi sociali.

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi all'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 8 – Organi Sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) IL PRESIDENTE;
- c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- d) L'UFFICIO DI PRESIDENZA;
- e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- f) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Art. 9 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci Fondatori ed Effettivi in regola con il versamento della quota sociale.

I Soci, eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di poter esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di quanto a tale data ancora dovuto, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci può avvenire o mediante comunicazione scritta fatta pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita o mediante avviso pubblico con affissione presso la sede dell'Associazione. In entrambi i casi dovranno avere l'ordine del giorno e l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea deve tenersi:

- 1) Ogni anno, entro il 31 marzo per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal C.D.. Delibera, infine sugli altri argomenti posti all'o.d.g.;
- 2) Ogni 4 anni – non oltre al 31 marzo per eleggere, con votazioni separate e successive tutti gli organi Istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub. 1).
- 3) In caso di cessazione della carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero per dimissioni o decadenza della metà dei componenti il C.D..
- 4) Nell'ipotesi di cui all'art. 14 4° comma del presente Statuto.
- 5) In grado di Appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In tal caso essa dovrà essere convocata dal C.D. non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell'impugnativa.

Inoltre l'Assemblea ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 10 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 dei Soci ed in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

È consentito ai Soci personalmente presenti di essere portatori di una sola delega. Non è ammesso il rilascio di deleghe se non ai Soci dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

L'Assemblea nomina, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e 3 scrutatori.

Non possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero C.D. – compreso il Presidente.

L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.

Per le elezioni alle cariche sociali obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo.

Negli altri casi – salvo diverso avviso dell'Assemblea – si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.

Il Presidente e i componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica – eccezion fatta per le votazioni per il rinnovo delle cariche – non hanno diritto a voto nelle Assemblee.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante; dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Il Presidente e il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non previste nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni dello stesso.

Nei casi di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice-Presidente.

Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente può delegare – anche in via permanente – la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la F.I.G.B., soltanto al Vice-Presidente.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci – con distinta votazione – sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto; nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 10 membri eletti dall'Assemblea con due separate e successive votazioni, tra i Soci di cui alle categoria a), b) e c) dell'art. 4, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.

Il C.D. dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Il C.D., nella sua prima riunione, nomina un Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Sono compiti del C.D.:

- a) Esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
- b) Compilare il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; curare gli affari di ordine amministrativo;

- c) Approvare il programma sportivo dell'Associazione;
- d) Nominare eventuali delegati a varie attività e compiti, che si possono scegliere anche al di fuori del C.D., in tal caso essi partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo;
- e) Stabilire le date delle assemblee e convocare quelle richieste dai Soci, a mente dell'art. 9;
- f) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- g) Decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci;
- h) Determinare le quote associative annuali.

Il C.D. deve riunirsi almeno 5 volte l'anno.

Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renderà assente alle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e sarà sostituito da chi, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.

Art. 13 – Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto da 4 membri e precisamente dal Presidente dell'Associazione, dal Vice-Presidente, dal Segretario e da un membro del C.D. designato dal Presidente.

Il Segretario dell'Associazione redige i verbali dell'Ufficio di Presidenza. Esso si riunisce almeno una volta al mese, e ogni qualvolta vi siano questioni di urgenza da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Oltre alle questioni di urgenza, da sottoporre in ogni caso a ratifica del C.D., l'Ufficio di Presidenza tratta gli affari di ordinaria amministrazione nell'ambito delle disposizioni quadro impartite dal C.D. o gli affari specifici delegatigli di volta in volta dal Consiglio medesimo.

In nessun caso possono essere demandate all'Ufficio di Presidenza le funzioni esclusive del C.D. .

L'istituto è facoltativo.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio è composto da 3 componenti effettivi e da uno supplente eletti dall'assemblea, anche tra i non soci.

Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi assolvono il loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e dell'Ufficio di Presidenza e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una Relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.

Le riunioni sono valide con la presenza di tre membri, uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea dei Soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Il collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. dell'Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.

Art. 15 – il Collegio dei Proviviri

L'Assemblea ordinaria nomina, possibilmente tra i soci, il Collegio dei Proviviri per la durata di 4 anni. Esso è composto da 3 membri effettivi e uno supplente e sono rieleggibili.

Il collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie che non siano competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della F.I.G.B. .

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al C.D., il dispositivo della deliberazione potrà essere affisso nella sede sociale, a giudizio del Collegio stesso.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato.

I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all'Assemblea che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo, entro 40 giorni.

Art. 16 - Incompatibilità

La carica di componenti il C.D., compreso il Presidente, quelle di membro del Collegio dei Sindaci, e del Collegio dei Proviviri sono incompatibili fra loro.

Non possono, inoltre, ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società sportive affiliate alla F.I.G.B..

Art. 17 - Candidature e requisiti

Coloro che intendono essere eletti, come Presidente o come Membri degli Organi dell'Associazione devono presentare la loro candidatura almeno 15 giorni prima della data prestabilita per la effettuazione dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all'albo.

Il Presidente e i membri uscenti di qualsiasi organo, allo scadere del loro mandato, sono candidati d'ufficio per lo stesso organo, salvo che non dichiarino per iscritto alla segreteria di voler rinunciare alla candidatura. I medesimi dovranno invece attenersi alle disposizioni del 1 comma nel caso in cui intendessero concorrere per cariche diverse da quelle già ricoperte, ovvero in caso di decadenza anticipata, prima del termine del quadriennio olimpico.

Art. 18 - Natura e durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori complessivamente alla metà dell'intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti, in mancanza si procederà a nuove elezioni.

In caso di decadenza del C.D decade anche il Presidente.

La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione, che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall'evento.

Art. 19 - Abbinamenti commerciali e sponsorizzazioni

È facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte e Industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con la maggioranza di 2/3 dei componenti l'intero consiglio.

È consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i colori sociali.

È consentita, altresì, la cooptazione nel C.D. o nel collegio dei Sindaci di rappresentanti della società abbinante o sponsorizzatrice in numero non superiore a 2 per ognuno dei suddetti Organi.

L'eventuale conferimento della carica di Presidente al rappresentante della società sponsorizzatrice potrà avvenire solo se deliberato dall'Assemblea, anche in deroga quanto stabilito dall'art. 16 u.c., sempre che il Presidente in carica si dichiara consenziente.

Fermo restando quanto sancito dal precedente comma, il C.D., in caso di urgenza, potrà conferire la Presidenza interinale, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 20 - Bilancio Preventivo e Rendiconto Economico-Finanziario

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Collegio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.

Il rendiconto economico-finanziario deve restare depositato, a disposizione dei Soci, presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Nello stesso termine il rendiconto economico-finanziario deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 21 - Controversie

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione, salvi i casi di morosità.

Art. 22 - Patrimonio - Entrate

Il patrimonio è costituito da:

- a) Attrezzature, mobili ed eventuali impianti;
- b) Tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea

Le entrate sono costituite da:

- a) Quote sociali;
- b) Rette allievi Scuola Bridge;
- c) Eventuali contributi di enti Pubblici ovvero società private;
- d) Incassi di manifestazioni sportive o ad esse connesse;
- e) Eventuali donazioni o lasciti;
- f) Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

Art. 23 - Durata - Scioglimento _ Liquidazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 3/5 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.